

# **MANUALE PER LA CORRETTA GESTIONE DEL CONTROLLO DEL BENESSERE ANIMALE DURANTE IL TRASPORTO SU STRADA**

**(dettagli per bovini, equidi, ovini, caprini e suini)**

**REGOLAMENTO (ce) N. 1/2005 DEL CONSIGLIO  
del 22 dicembre 2004**

*“sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”*

## 1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il regolamento si applica al trasporto di animali vertebrati vivi: “mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci”

► sul territorio della comunità europea sui trasporti nazionali e tra Stati membri.

► ai confini esterni presso le dogane della comunità sia per i trasporti in uscita (esportazioni), sia per i trasporti in entrata (importazioni).

**Si applicano solo le condizioni generali**

► Si applicano solo le condizioni generali ai trasporti effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o con i **propri** mezzi di trasporto per la **transumanza**

► ai trasporti, effettuati dagli allevatori, dei **propri** animali, con i **propri** mezzi di trasporto per una distanza inferiore ai **50 km** dalla **propria** azienda.

**Condizioni generali**

**Nessuno e' autorizzato a trasportare o far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili (art. 3).**

**Si ritiene pertanto violata la disposizione quando il controllo evidenzia:**

► **effettivo malessere degli animali;**

► **trasporto di animali non idonei al viaggio;**

► **utilizzo di veicoli non idonei per la specie trasportata o in stato di manutenzione scadente o con spazio d'impiantito e altezza insufficienti;**

► **manualità che causano spavento o sofferenza;**

► **condizioni di benessere non opportunamente preservate.**

**Non si applica**

Il regolamento non si applica:

► al trasporto che non sia in relazione ad attività economica: **esempio a tutti gli animali da compagnia a seguito del loro proprietario.**

► al trasporto direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario (**esplicita dichiarazione veterinaria**).

► al trasporto di cavalli in conto proprio per finalità non economiche.

### **Legenda:**

ANIMALI DOMESTICI DELLA SPECIE:

**BOVINA:** vitello – manza – vacca- toro –bue – bufalo.

**SUINA:** suinetto - maiale - verro (suino maschio riproduttore) – scrofa.

**OVINA:** agnello - pecora – montone (maschio riproduttore della pecora).

**CAPRINA:** capretto - capra – becco (maschio riproduttore della capra).

**POLLAME:** pulcini ed adulti di pollame, anatre, oche, tacchini, faraone, fagiani, quaglie, starne, pernici, struzzi.

**EQUIDI DOMESTICI:** puledro, cavallo, pony, asino, mulo, bardotto.

## 2. IDONEITA' DEGLI ANIMALI AL TRASPORTO

### Non sono idonei al trasporto

**“Non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, né le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l'animale a lesioni o a sofferenze inutili”** (All. 1, capo I, punto 1)

Non sono idonei al trasporto animali che presentano lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie in particolare se:

- ▶ non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto (All. I, capo I, punto 2a);
- ▶ presentano ferite aperte di natura grave o prolasso (All. I, capo I, punto 2b);
- ▶ sono femmine
  - gravide che hanno superato il 90% del periodo di gestazione previsto (All. I, capo I, punto 2c) - (vedi Tab. 1), eccetto **E.R.\*. 1** (vedi Allegato 1).
  - che hanno partorito durante la settimana precedente (All. I, capo I, punto 2c), eccetto **E.R. 2** – (vedi Tab. 4)
- ▶ sono mammiferi neonati con ombelico non completamente cicatrizzato (All. I, capo I, punto 2d), eccetto **E.R. 3** (vedi Tab. 4); **il cordone ombelicale deve essere caduto o completamente secco. Nel vitello e nel puledro, la bibliografia scientifica riporta 10 giorni come tempo di cicatrizzazione del cordone ombelicale.**
- ▶ sono animali sotto effetto di sedativi, se non sotto controllo veterinario (All. I, capo I, punto 5). **N.B. l'animale sedato ha difficoltà di stare in stazione eretta con evidente prostrazione.**

Tab 1) Durata media della gravidanza nelle diverse specie

Specie	Giorni	90% del periodo di gestazione
vacca	284	255
bufala	315	283
pecora	150	135
capra	155	139
scrofa	113 / 118	101 / 106
cavalla	346	311
somara	355 / 365	319 / 328
cammella	370 / 400	333 / 360
coniglia	28 / 30	25 / 27
gatta	56	50
cagna	62	55

\*E.R.(1-8) = Equidi Registrati – il numero che segue indica la riga nella tabella 4 in cui viene riportata la relativa deroga.

## 2.1 CASI PARTICOLARI DI DIVIETO

### Divieti per età e specie

#### Divieto di trasportare:

- ▶ **Suini** di meno di **tre** settimane
- ▶ **Ovini** di meno di **una** settimana
- ▶ **Vitelli** di meno di **dieci** giorni

Il trasporto delle categorie sopra indicate è possibile se avviene per distanze inferiori a 100 Km (All. I, capo I, punto 2e).

### Divieti per età e specie nei lunghi viaggi

#### Divieto di trasportare nei viaggi superiori alle otto ore:

- ▶ Suini di peso inferiore ai 10 kg
- ▶ Vitelli di età inferiore ai 14 giorni
- ▶ Equini di età inferiore ai 4 mesi

Possono essere trasportati se in stalli individuali con la madre:

- suini **di età superiore a tre settimane** e con peso inferiore a 10 kg;

- vitelli **di età superiore a 10 giorni e** inferiore a 14 giorni

- equidi di età inferiore a quattro mesi **con ombelico cicatrizzato**, eccetto **E.R. 4** (vedi Tab. 4)

▶ I cavalli non domati non sono trasportati per lunghi viaggi (All.1, capo VI, punto 1.3)

### Divieti per modalità di trasporto

#### Divieto di trasportare:

- ▶ animali **nel cassone tra gli assi** delle ruote del mezzo.

Il divieto vale anche se i cassoni sono attrezzati con ventole (All. I, capo I, punto 1).

### 3. DEROGHE PER IL TRASPORTO DI ANIMALI MALATI O CON LESIONI

**Possono essere trasportati animali:**

▶ che presentano lesioni o malattie lievi **solo se il loro trasporto non causa sofferenza addizionale**; nei casi dubbi con parere favorevole **documentato** del veterinario (All. I, capo I, punto 3a).

▶ sotto supervisione veterinaria per o in seguito a trattamento o diagnosi veterinaria (All. I, capo I, punto 3c).

▶ se la malattia o la lesione sono parte di un programma di ricerca (All. I, capo I, punto 3b) **autorizzata (con dichiarazione veterinaria ai sensi del D.Lgs 116/92 recepimento direttiva 86/609)**

▶ se sottoposti a procedura veterinaria a scopo zootecnico (castrazione – decornazione), purché con ferite cicatrizzate (All. I, capo I, punto 3d) **(non idonei se la ferita è sanguinante o con crosta)**

▶ Gli animali che **si ammalano o subiscono lesioni** durante il viaggio vanno (All. I, capo I, punto 4):

- **sempre** separati dagli altri e curati quanto prima; **per la cura è consigliabile richiedere l'intervento di un veterinario;**
- **se necessario** sottoposti a macellazione d'urgenza o ad abbattimento.

**Gli animali che si ammalano o subiscono lesioni gravi durante il trasporto e non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto, devono essere storditi sul veicolo prima della macellazione d'urgenza o dell'abbattimento.**

## 4. MEZZI DI TRASPORTO

**Tutti i mezzi di trasporto devono essere concepiti, costruiti, mantenuti, usati in modo tale da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità agli animali** (All. I, capo II, punto 1.1a).

**I mezzi di trasporto devono:**

► **proteggere gli animali** da intemperie, temperature estreme, variazioni climatiche avverse (All. I, capo II, punto 1.1b);  
► **essere provvisti di tetto e di pareti con aperture regolabili (nell'autotreno e nel autoarticolato la superficie utile delle aperture è bene che sia almeno il 40% della superficie totale della parete laterale);**

**Pulizia e disinfezione**

► **essere puliti e disinfettati:** (All. I - capo II, punto 1.1c):  
▪ **Relativamente allo scambio intracomunitario di bovini, suini, ovini e caprini, la normativa comunitaria prevede che la pulizia e la disinfezione vengano eseguite immediatamente dopo lo scarico (bovini e suini: art. 10 D.Lgs. 196/99 come modificato dall'art. 34 del Reg. 1/2005; ovini e caprini: art. 14 d.lgs. 193/05).**  
▪ **Il cartello con scritto "mezzo disinfettato" deve essere apposto solo sui veicoli vuoti.**

**Rampe e piattaforme di sollevamento**

**Le rampe e le piattaforme di sollevamento devono essere:**

▪ pulite e disinfettate (All. I, capo III, punto 1.3b);  
▪ munite di barriere di protezione (come pure i piani superiori) (All. I, capo III, punto 1.4b) **a parete piena, per evitare che gli animali infilino le zampe negli eventuali vuoti;**  
▪ ben illuminate durante le operazioni di carico e scarico (All. I, capo III, punto 1.6);  
▪ non essere scivolose (All. I, capo III, punto 1.3a).

**Le rampe non devono avere pendenza superiore** (All. I, capo III, punto 1.4a):

▪ al 36.4% rispetto all'orizzontale per trasporto di suini, vitelli, cavalli;  
▪ al 50% rispetto all'orizzontale per trasporto di ovini e bovini.

In ogni caso se l'inclinazione rispetto all'orizzontale è superiore al 17,6% il piano delle rampe deve essere munito di un sistema ad assi trasversali in modo da evitare lo scivolamento (All. I, capo III, punto 1.4a).

**Deroga come dotazione del veicolo**

**Se il trasportatore dimostra di utilizzare nel punto di carico e di scarico rampe e piattaforme di sollevamento che rispettano le caratteristiche sopra riportate, il veicolo può non essere dotato di tali strutture.**

**Divisori**

**I mezzi di trasporto devono:**

► **avere divisori resistenti** al peso degli animali (All. I, capo II, punto 1.4):

**I divisori devono:**

- essere a parete piena o con aperture che non creano problemi né per la pulizia del mezzo, né per la sicurezza degli animali, con altezza dal pavimento a sfioro della lettiera, in modo da evitare che gli arti si possano infilare sotto;
- essere sempre posizionati in caso di carico di animali tra loro incompatibili (vedi pag. 10) o per regolare gli spazi in funzione del numero degli animali;
- essere alti almeno 120 cm per il trasporto di bovini ed equini di più di 6 mesi di età;

Nell'autotreno (motrice e rimorchio con piani di carico di lunghezza superiore ai 5 metri) e nell'autoarticolato (con semirimorchio di lunghezza di 13,60 m) i divisori devono essere posizionati in modo da avere scomparti di lunghezza massima di 5 metri. Per il trasporto di bovini ed equini di più di 6 mesi di età i divisori devono essere alti almeno 120/130 cm.

#### **Pavimento**

- ▶ avere pavimenti con superficie anti-sdrucchiolo (All. I, capo II, punto 1.1g).

#### **Lettieria**

- ▶ essere sempre provvisti di lettiera (All. I, capo II, punto 1.5) (**paglia o segatura o altro materiale idoneo**) per:

- suini di peso inferiore ai 10 kg
- agnelli di peso inferiore ai 20 kg
- vitelli di meno di sei mesi
- puledri di meno di 4 mesi
- tutte le specie nei lunghi viaggi (All. I, capo VI, punto 1.2)

#### **Contenimento urina e feci**

- ▶ **minimizzare la fuoriuscita di urina e feci** (All. I, capo II, punto 1.1h):

- **Nello scambio intracomunitario di bovini, suini, ovini e caprini la normativa comunitaria prevede norme più rigide (bovini e suini: art. 10 D.Lgs. 196/99 come modificato dall'art. 34 del Reg. 1/2005; ovini e caprini: art. 14 d.lgs. 193/05).**

#### **Aerazione**

- ▶ **assicurare aerazione in quantità e qualità appropriata** (All. I, capo II, punto 1.1e):

- **non prevista la ventilazione forzata (ventole previste solo nei lunghi viaggi);**
- **con aperture sulle pareti laterali provviste di dispositivi che permettano di regolare il ricambio interno dell'aria;**
- **La distanza tra le sbarre di protezione delle aperture non deve essere superiore a 8,00 cm;**
- **il margine inferiore del pavimento dei piani rialzati è consigliato sia ad una altezza massima di 10 cm dal bordo superiore delle aperture sottostanti.**

► **garantire in ciascun compartimento** e in ciascun piano spazio sufficiente per:

- la ventilazione adeguata sopra gli animali allorché si trovano in posizione eretta naturale

#### **Illuminazione**

► **avere illuminazione sufficiente per l'ispezione e la cura degli animali** (All. I, capo II, punto 1.1i) **e per le operazioni di carico e scarico; oltre all'illuminazione in dotazione al veicolo è consigliato avere disponibile una torcia portatile con potenza della lampadina almeno di 5,5V -1°;**

#### **Aperture di accesso**

► **evitare la fuga o la caduta degli animali** (All. I, capo II, punto 1.1d):

**le aperture di accesso laterali è opportuno siano chiuse con lucchetto o con sistema di chiusura centralizzato e comunque in modo di precludere l'apertura ad estranei;**

#### **scala portatile**

► **garantire l'accesso agli animali per l'ispezione e la cura** (All. I, capo II, punto 1.1f); **avere disponibile una scala portatile e allungabile per il controllo dei piani superiori;**

#### **Mezzo di abbattimento**

► **avere disponibile un mezzo di abbattimento** a disposizione del guardiano o di persona che ne abbia conoscenza nell'utilizzo per viaggi **su nave (anche nel trasporto ro-ro), aereo e treno** di durata superiore a 3 ore (All. I, capo II, punto 1.6);

#### **Carico merci**

► **Le merci caricate con gli animali devono essere posizionate in modo da non causare lesioni.** (All. I, capo III, punto 1.5).

**Le merci eventualmente concaricate con gli animali devono essere fissate alle pareti del mezzo**

- **non devono avere sporgenze o bordi taglienti**
- **non devono contenere materiali pericolosi per la salute degli animali**

#### **Contrassegno esterno al camion**

► **I mezzi di trasporto devono essere contrassegnati in modo chiaro e visibile con la scritta "TRASPORTO ANIMALI"** (All. I, capo II, punto 2.1) **consigliata "LIVE ANIMALS" se usati in trasporti internazionali.**

Se gli animali sono trasportati in container/contenitori, essi devono essere contrassegnati con la scritta "trasporto animali" .



## 4.1 STRUTTURA DEI MEZZI DI TRASPORTO PER VIAGGI SUPERIORI A 8 ORE – “LUNGI VIAGGI”

Tutti gli automezzi destinati al trasporto di equidi domestici e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina devono avere:

### Tetto

► Il tetto di colore chiaro ed adeguatamente isolato (**coibente interno allo scatolato**) (All. I, capo VI, punto 1.1)

### Lettiera

► una lettiera appropriata che consenta un assorbimento adeguato delle deiezioni (All. I, capo VI, punto 1.2) (**paglia, segatura o altro che deve coprire in modo uniforme il pavimento**)

### Divisori

► Il mezzo di trasporto deve essere dotato di divisori in modo da poter creare compartimenti, assicurando nel contempo libero accesso all'acqua (All. I, capo VI, punto 1.7). Devono poter essere sistemati in diverse posizioni per adeguare le dimensioni del compartimento alle necessità (all. I, capo VI, punto 1.8).

**In un trasporto a pieno carico, il posizionamento dei divisori deve comunque essere previsto nei veicoli di normale utilizzo nei lunghi viaggi:**

**Nell'autotreno e nell'autoarticolato i divisori devono essere sempre posizionati anche se sono a bordo solo animali con le stesse caratteristiche (es. solo bovini maschi della stessa età, provenienti dallo stesso box di allevamento e costituenti la stessa partita).**

### Sistema di ventilazione

► Il sistema di ventilazione deve essere progettato e mantenuto in modo che in qualsiasi momento del viaggio, con veicolo in sosta o in marcia, mantenga una forcella di temperatura tra 5°C e 30°C all'interno del mezzo, con tolleranza di +/- 5°C (**le ventole, posizionate da un solo lato devono essere in numero utile e sufficiente a garantire un flusso minimo d'aria per capacità nominale di 60m<sup>3</sup>/h/KN di carico utile**) e deve essere in grado di funzionare con tutte le ventole in movimento per almeno 4 ore a motore spento (All. I, capo VI, punto 3.1 – 3.2).

**N.B. i valori della forcella di temperatura sono attualmente ancora in fase di valutazione da parte degli esperti della commissione, si consiglia pertanto di verificarne gli aggiornamenti.**

### Sistema di controllo e di registrazione della temperatura

► I mezzi di trasporto devono essere dotati di un sistema di controllo della temperatura, con sensori installati nelle parti del veicolo che rischiano di essere esposte alle condizioni climatiche peggiori e di un sistema in grado di registrare i dati rilevati (**ulteriori dati tecnici devono essere dati dalla Commissione**). Le registrazioni devono essere rese disponibili a richiesta degli organi di controllo (All. I, capo VI, punto 3.3).

## Sistema di allarme

► Il sistema di allarme può essere **visivo e/o acustico** per allertare il conducente quando le temperature raggiungono il massimo ed il minimo consentito (All. I, capo VI, punto 3.4).

## Sistema di navigazione

► Dal 1° gennaio 2007 tutti i veicoli nuovi **immatricolati** e dal 1° gennaio 2009 tutti i veicoli devono essere dotati di un sistema di navigazione che consenta di verificare: giorno, ora e luogo di partenza, eventuali soste durante il viaggio, durata del viaggio, apertura e chiusura del portellone di carico (All. I, capo VI, punto 4), eccetto **E.R. 8** (vedi Tab. 4).

## Sistema di abbeveraggio

► I serbatoi devono sempre:

- essere dotati di una riserva d'acqua che renda possibile al guardiano la fornitura immediata di acqua ogni qualvolta sia necessario (all. I - capo VI - punto 2.1):
- avere una capienza pari all'1,5% del peso di carico massimo (**esempio: se la portata è di 10.000 kg deve essere pari o superiore a litri 150**); avere un sistema che permetta di controllare il livello dell'acqua; essere progettati in modo da poter essere svuotati e puliti (All. I, capo VI, punto 2.3).

## Abbeveratoi

- **L'acqua deve essere presente nei serbatoi in ogni momento del viaggio ed in tutte le stagioni.**
- essere collegati ad abbeveratoi funzionanti siti nei compartimenti (all. I - capo VI - punto 2.3):
- **Nei veicoli per trasporti suini, ovini e caprini gli abbeveratoi devono essere in numero di: almeno 8 per piano nell'autotreno; almeno 12 per piano nel semirimorchio. Devono essere posizionati all'altezza di 30/35 cm dal pavimento per gli animali non svezzati e 55/65 cm per gli adulti. In un trasporto a pieno carico e con le transenne posizionate, le tazze a parete per i bovini devono essere in numero utile a garantire la possibilità di accesso agli abbeveratoi da parte di tutti i bovini.**
- **L'acqua deve sempre essere accessibile per i maiali durante tutto il viaggio.**

## Alimentazione

► Il mezzo di trasporto

- deve recare una quantità sufficiente di alimenti appropriati per le necessità alimentari degli animali (All. I, capo VI, punto 1.3).
- deve essere dotato di attrezzatura per la distribuzione di alimenti (All. I, capo VI, punto 1.4)

## Attrezzatura per l'alimentazione

► L'attrezzatura deve essere progettata in modo da poter essere fissata al veicolo ed evitarne il capovolgimento e deve essere sistemata separatamente dagli animali con veicolo in movimento (All. I, capo VI, punto 1.5)

**Tab. 2 – Quantità di alimento per specie**

<b>Specie</b>	<b>Kg/capo</b>	<b>alimento</b>
<b>Bovini</b>	<b>5</b>	<b>fieno*</b>
<b>Ovini e caprini adulti</b>	<b>1</b>	<b>fieno*</b>
<b>Equidi</b>	<b>4</b>	<b>fieno*</b>
<b>Suini &lt; sei mesi</b>	<b>0,5</b>	<b>mangime</b>
<b>Suini &gt; sei mesi</b>	<b>1</b>	<b>mangime</b>
<b>Animali non svezzati di qualsiasi specie</b>	<b>Alimenti idratanti in polvere in quantità utile a garantire una somministrazione giornaliera</b>	<b>solo dieta reidratante</b>
<b>(*) in alternativa mangimi in quantità utile a garantire una razione giornaliera</b>		

## 4.2 SUPERFICIE MINIMA PREVISTA PER SINGOLO ANIMALE

Il trasporto stradale è da considerare conforme se:

► gli spazi messi a disposizione per ogni animale corrispondono almeno alle cifre riportate nell'allegato I capo VII del Regolamento 1/2005 (vedi Tab. 3);

► si garantisce in ciascun compartimento e in ciascun piano spazio sufficiente per il movimento naturale (All. I, capo II, punto 1.2)

**Tab. 3 - Trasporto stradale ( All. I, capo VII)**

Categoria		Peso	Superficie in m <sup>2</sup> per animale
<b>BOVINI</b>	Vitelli d'allevamento:	50 Kg	0,30 - 0,40
	Vitelli medi:	110 Kg	0,40 - 0,70
	Vitelli pesanti:	200 Kg	0,70-0,95
	Bovini medi:	325 Kg	0,95 – 1,30
	Bovini di grandi dimensioni:	550 Kg	1,30 – 1,60
	Bovini grandissime dimensioni:	>700 Kg	> 1,60
Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni ma anche allo stato fisico degli animali, alle condizioni meteorologiche e alla durata probabile del tragitto			
<b>OVINI/CAPRINI</b>	Agnelli di peso	> 26 kg < 55 kg	0,20 – 0,30
	<b>Ovini</b> tosati	< 55 kg	0,20 – 0,30
	<b>Ovini</b> tosati	> 55 kg	> 0,30
	<b>Ovini</b> non tosati	< 55 kg	0,30 – 0,40
	<b>Ovini</b> non tosati	> 55 kg	> 0,40
	Pecore in gestazione avanzata	< 55 kg	0,40 – 0,50
	Pecore in gestazione avanzata	> 55 kg	> 0,50
	Capre	< 35 kg	0,20 – 0,30
	Capre	35–55 kg	0,30 – 0,40
	Capre	> 55 kg	0,40 – 0,75
	Capre in gestazione avanzata	< 55 kg	0,40 – 0,50
	Capre in gestazione avanzata	> 55 kg	> 0,50
La superficie al suolo sopra indicata può variare in base alla razza, alle dimensioni, allo stato fisico e alla lunghezza del vello degli animali, nonché in base alle condizioni meteorologiche e alla durata del viaggio. Ad esempio per piccoli agnelli può essere prevista una superficie inferiore a 0,2 m <sup>2</sup> per animale.			

**Tab. 3 - Trasporto stradale - (Continua) ( All. I, capo VII)**

Categoria		spazio (m)	Superficie in m <sup>2</sup> per animale
<b>EQUIDI DOMESTICI</b>	Cavalli adulti	0,7 x 2,5	1,75
	Cavalli giovani (6-24 mesi) durata viaggi <u>non</u> superiore a 48 ore	0,6 x 2,0	1,20
	Cavalli giovani (6-24 mesi) durata viaggi superiore a 48 ore	1,2 x 2,0	2,40
	Pony (altezza inferiore a 144 cm)	0,6 x 1,8	1,08
	Puledri (0-6 mesi)	1,0 x 1,4	1,40
<p>Nota: durante i lunghi viaggi i puledri e i cavalli giovani devono potersi coricare                      Le cifre possono variare del 10% al massimo per i cavalli adulti ed i pony e del 20% al massimo per i cavalli giovani e i puledri, in base non solo al peso e alle dimensioni ma anche allo stato fisico dei cavalli, alle condizioni meteorologiche e alla durata probabile del tragitto.</p>			
<b>SUINI</b>	Tutti i suini devono potersi coricare e restare naturalmente in posizione eretta		
	Per soddisfare questi requisiti minimi, durante il trasporto la densità di carico dei suini del peso di 100 kg non dovrebbe essere superiore a 235 kg/m <sup>2</sup> .		
	Per la razza, le dimensioni e lo stato fisico dei suini, può essere necessario aumentare la superficie al suolo minima richiesta. Essa può essere aumentata fino al 20% anche in base alle condizioni meteorologiche e alla durata del viaggio.		

► **Le condizioni meteorologiche con temperature superiori ai 25C°, la durata prevista del tragitto e lo stato fisico degli animali possono richiedere un aumento degli spazi, rispetto ai minimi previsti nelle tabelle in allegato al regolamento.**

► **La densità di carico non deve compromettere la possibilità di decubito e movimento naturale degli animali e/o impedire il regolare accesso al dispositivo di abbeveraggio e/o ostacolare la possibilità della verifica dello stato fisico di tutti gli animali;**

**Inoltre, per quanto riguarda le norme che regolano il tonnellaggio massimo a pieno carico su strada, il trasporto è da considerare conforme se rispetta i pesi massimi autorizzati:**

**Trasporto internazionale**

► Nel trasporto internazionale i pesi massimi autorizzati dal D.M. 12 settembre 2003 - "Recepimento della direttiva 2002/7/CE del 18 febbraio 2002 del Consiglio, che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale ed internazionale ed i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale: **40 tonnellate su strada a pieno carico.**

**Trasporto Nazionale**

► Nel trasporto nazionale i pesi massimi autorizzati dal D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 - articoli 62 e 167 - "Nuovo codice della strada" sono: **44+5% tonnellate su strada a pieno carico**

## 5. OBBLIGHI PARTICOLARI

### Separazione degli animali con divisorii

- Gli animali devono essere sempre separati se:
- di specie diverse;
  - con corna e senza corna;
  - verri e stalloni adulti da riproduzione;
  - **maschi** sessualmente maturi e femmine;
  - di taglia ed età significativamente diverse;
  - animali legati e animali slegati
- (All. I, capo III, punto 1.12)

**Deroga se la separazione causa disagio ( femmine con prole)**  
(All. I, capo III, punto 1.13)

**ES. un bovino di 4 mesi del peso di 150 kg non può essere trasportato con un bovino di 10 mesi del peso di 350 kg; un bovino femmina di 12 mesi di 400 kg può essere trasportato con una vacca di 16 anni di 500 kg.**

**Sono da considerare maschi sessualmente maturi:**

- **bovini di età superiore ai 11 mesi;**
- **ovini di età superiore ai 8 mesi**
- **caprini di età superiore ai 7 mesi**
- **suini di età superiore ai 6 mesi**

### Bovini, ovini e caprini

- Le femmine in lattazione di bovini, ovini e caprini devono essere munte ad intervalli non superiori a 12 ore (**tra una mungitura e l'altra**), se non accompagnate dalla loro progenie (all. I – capo I – punto 6). **Buona prassi è procedere alla mungitura appena prima del carico.**

### Equidi

- Divieto di trasporto **su veicoli a più livelli** a meno che gli animali non siano caricati al livello inferiore senza che vi siano altri animali ai livelli superiori. (All. I, capo III, punto 2.3.).

L'altezza minima del compartimento deve essere più alta di almeno 75 cm dell'altezza al garrese dell'animale più alto (All. I, capo III, punto 2.3).

Obbligo di avere la cavezza se di età superiore agli **8 mesi** fatta eccezione per i **cavalli non domati** (All. I, capo III, punto 1.11).

**Utilizzare cavezze a corda piatta per evitare lesioni.**

- Gli equidi devono viaggiare in stalli individuali:
- se il veicolo è trasportato su nave traghetto ro-ro (All. I, capo III, punto 2.2);
  - nei lunghi viaggi (superiori alle 8 ore) (Allegato I, capo VI, punto 1.6)
  - Eccezione ai due punti precedenti se si tratta di giumenta con puledro; **ogni giumenta insieme al suo puledro deve essere separata dagli altri equidi. Lo spazio disponibile deve essere quello minimo previsto per due cavalli adulti.**

(\*) Definizione di equidi non domati: equidi che non possono essere legati o essere condotti per una cavezza, senza causare loro eccitamento, dolore o sofferenze evitabili.

Gli equidi non domati\* non possono mai essere trasportati in gruppi di più di 4 capi (All. I, capo III, punto 2.4).

## 6. TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

**E' sempre vietato trattare gli animali in modo da causare dolore o sofferenze inutili.**

### **E' vietato**

- ▶ percuotere o dare calci,
- ▶ comprimere parti sensibili del corpo,
- ▶ sospendere con mezzi meccanici,
- ▶ sollevare o trascinare per parti del corpo,
- ▶ usare pungoli o altri strumenti con estremità aguzze,
- ▶ ostruire volutamente il passaggio ad un animale spinto (All. I, capo III, punto 1.8);
- ▶ mettere la museruola ai vitelli,
- ▶ legare per corna, palchi e anelli nasali,
- ▶ legare le zampe assieme (All. I - capo III - punto 1.11)

### **Le corde**

- Se gli animali devono essere legati le corde usate devono essere
- ▶ a) robuste per non spezzarsi,
  - ▶ b) lunghe sufficientemente da consentire agli animali di poter coricarsi, bere e mangiare,
  - ▶ c) facili da slegare,
  - ▶ c) non creare pericoli di strangolamenti o lesioni (All. I, capo III, punto 1.11):

**Il conducente deve avere un coltello a disposizione per poter con celerità tagliare la corda che crea problemi.**

**Si consiglia lasciare slegati gli animali durante il viaggio e di limitare l'utilizzo della corda per le sole operazioni di carico e scarico.**

**N.B. Se si trasportano animali per i quali il regolamento impone la loro separazione (es. stalloni con giumente, animali reciprocamente ostili come ad esempio maschi sessualmente maturi). non è corretto legare gli animali, in alternativa alla separazione con tramezzo.**

### **Strumenti a scarica elettrica**

**E' vietato usare** strumenti che trasmettono **scariche elettriche** (all. I - capo III - punto 1.9)

Possibile l'utilizzo per suini e bovini adulti che rifiutano di spostarsi e solo se hanno davanti spazio per muoversi.

Le scariche elettriche devono:

- durare meno di 1 secondo,
- essere trasmesse ad intervalli adeguati,
- applicate sui muscoli dei quarti posteriori,
- non vanno ripetute se l'animale non reagisce.

**Le scariche elettriche non devono mai essere applicate su animali gravemente malati o feriti.**

## 7. TEMPI MASSIMI DI TRASPORTO

### Veicoli di trasporto tradizionali

(All. I, capo V, punto 1.2)

#### Bovini, suini, ovini, caprini, equidi

**Partenza** ➔ 8 ore di trasporto (12 ore su tratte nazionali con veicolo dotato di sistema di ventilazione e abbeveraggio) ➔ **Arrivo**

**N.B. Se gli animali sono trasportati con un mezzo che non soddisfa i requisiti per viaggi lunghi il luogo di destinazione deve essere raggiunto entro 8/12 ore. Non è permesso effettuare: 8/12 ore di trasporto – 24 ore riposo – altre ore di trasporto**

### Veicoli omologati per percorrenze superiori alle 8 ore

(All. I, capo V, punto 1.3)

#### Animali non svezzati (All. I, capo V, punto 1.4a):

**Partenza** ➔ 9 ore di trasporto ➔ **1 ora di riposo** ➔ 9 ore di trasporto ➔ **Arrivo\***

**Vitelli di età inferiore a 2 mesi, puledri di età inferiore a 6 mesi, capretti e agnelli di età inferiore a 50 giorni, suini di meno di 10 kg**

#### Suini (All. I, capo V, punto 1.4b):

**Partenza** ➔ 24 ore di trasporto ➔ **Arrivo\***

#### Bovini, ovini, caprini (All. I, capo V, punto 1.4d):

**Partenza** ➔ 14 ore di trasporto ➔ **1 ora di riposo** ➔ 14 ore di trasporto ➔ **Arrivo\***

#### Equidi (All. I, capo V, punto 1.4c) (eccetto E.R. 4-5 – vedi Tab. 4)

**Partenza** ➔ 24 ore di trasporto ➔ **Arrivo\***

con una sosta ogni 8 ore per abbeverare gli animali

**N.B.: Il tempo impiegato per caricare e scaricare gli animali deve essere considerato per stabilire la durata presunta del viaggio.**

Nell'interesse degli animali il periodo di viaggio può essere prolungato di 2 ore tenendo conto in particolare della vicinanza del luogo di destinazione (all. I - capo V - punto 1.8). **Tale deroga è da intendersi come eccezione nella durata di un viaggio che per cause contingenti supera le ore di pianificazione massime previste per tipologia di animale trasportato**

**La pianificazione del viaggio deve, comunque, sempre considerare anche gli obblighi imposti dal Reg. (CE) 561/2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.**

\*Arrivo: si intende la sede di destinazione o il punto di controllo



## 8. DOCUMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO 1/2005 CE

I conducenti devono mettere a disposizione delle autorità di controllo i seguenti documenti (art. 5, punto 3b):

### **PER TRASPORTI CONTO PROPRIO**

**con distanze < km. 65** nell'espletamento di un trasporto in relazione ad una attività economica;

**in transumanza** (effettuati da allevatori con i propri mezzi – non vi è limite di percorrenza chilometrica);

**con distanze < 50 km effettuati da allevatori:** con propri mezzi, dei propri animali, per una distanza inferiore ai 50 km dalla propria azienda).

#### **DOCUMENTI PREVISTI :**

► auto-dichiarazione che attesti la registrazione ai sensi reg.(CE) 852/04 come “produttore primario e di trasportare i propri animali con mezzi propri”, con identificazione veicoli utilizzati e la vidimazione da parte del servizio Veterinario ASL competente.

#### **Trasporti conto proprio di cavalli per finalità non economiche**

“trasporto effettuato dal proprietario (inteso come persona fisica o appartenente allo stesso nucleo familiare) del/i proprio/i equide/i, con un veicolo di sua proprietà, per finalità non commerciali (es: trasferimento di animali tra maneggi, movimento per attività culturali, ludiche, sportive ...).

#### **DOCUMENTI PREVISTI :**

► auto-dichiarazione che attesti la registrazione come “trasportatore per conto proprio, dei propri animali con finalità non in relazione ad attività economica”, con identificazione dei veicoli utilizzati e la vidimazione da parte del servizio Veterinario ASL competente.

**NEI VIAGGI INFERIORI ALLE 8 ORE o per una percorrenza massima di 12 ore in ambito nazionale solo se i veicoli sono dotati di attrezzatura per la ventilazione e l'abbeverata)**

- tutti i trasporti conto terzi
- tutti i trasporti, anche conto proprio, superiori ai 65 km (eccetto transumanza), fino a 8 ore.

**DOCUMENTI PREVISTI**

▶ Autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore: **MODELLO TIPO 1 o TIPO 2**

▶ **CHECK-LIST** relativa al veicolo = ALLEGATO B (**Linee guida - Ministero della Salute**)??

▶ **DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO\*** che specifichi: a) origine e proprietà degli animali; b) luogo di partenza; c) data e ora di partenza, d) luogo di destinazione, e) **durata del viaggio** (art. 4, punto 1)..

▶ **CERTIFICATO DI IDONEITÀ** dei conducenti (art. 6, punto 5) – entra in vigore il 05 gennaio 2008 (art. 37): **per il trasporto di equidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini e pollame**

▶ **CERTIFICATO DI FORMAZIONE** per tutte le altre specie animale (art. 3, lettera e)

(\* **Modello 4: nel trasporto nazionale** di bovini, suini, equidi, ovini e caprini - D. Min. Sal. 16/05/2007 che modifica D.P.R. 317/96)

**NEI VIAGGI SUPERIORI ALLE 8 (12 ore nei trasporti nazionali) PER EQUIDI DOMESTI, BOVINI, SUINI, OVINI E CAPRINI**

**DOCUMENTI PREVISTI :**

▶ L'autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore: **MODELLO TIPO 2**

▶ **CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE** del veicolo: **MODELLO ALL. CAPO IV Reg 1/2005**

▶ **REGISTRAZIONE datata delle temperature** negli scomparti di trasporto degli animali nei veicoli (All. I, capo VI, punto 3.3)

▶ **FOGLIO DI STAMPA** del cronotachigrafo (per i veicoli con portata massima superiore a 35 q.)

▶ **CERTIFICATO DI IDONEITÀ** dei conducenti. (dal 05.01.08) (art. 6, punto 5)

▶ **REGISTRAZIONE** realizzata con il **sistema di navigazione satellitare** (eccetto E.R. 6 – Tabella 4) (art. 6, punto 9)

▶ **GIORNALE DI VIAGGIO** - solo nei trasporti internazionali - eccetto **E.R. 7** (vedi Tab. 4)

▶ **MODELLO 4: nel trasporto nazionale** (D. Min. Sal. 16/05/2007 che modifica D.P.R. 317/96)

**N.B. è previsto un modello semplificato del giornale di viaggio, attualmente non disponibile, per chi utilizza il sistema di navigazione satellitare.**

**NEI VIAGGI SUPERIORI ALLE 8 ORE (12 ORE NEI TRASPORTI NAZIONALI) PER TUTTE LE SPECIE ANIMALI DIVERSE DA EQUIDI DOMESTI, BOVINI, SUINI, OVINI E CAPRINI**

**DOCUMENTI PREVISTI :**

▶ Autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore:  
**MODELLO TIPO 2**

▶ **CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE** del veicolo: MODELLO ALL. CAPO IV Reg. 1/2005 / ALLEGATO F (**Linee guida - Ministero della Salute**)??

▶ **DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO** che specifichi: a) origine e proprietà degli animali; b) luogo di partenza; c) data e **ora** di partenza, d) luogo di destinazione; e) **durata del viaggio** (art. 4, punto 1)..

▶ **CERTIFICATO DI IDONEITÀ DEI CONDUCENTI.** (dal 05.01.08) solo per il trasporto del **POLLAME** (art. 6, punto 5)

▶ **CERTIFICATO DI FORMAZIONE** per tutte le altre specie animale (art. 3, lettera e)

**N.B.** Nessuna partita di animali è fermata durante il trasporto a meno che ciò sia strettamente necessario **per il benessere degli animali o per motivi di sicurezza pubblica**..... Se è trattenuta per più di 2 ore, l'autorità competente assicura che siano prese disposizioni appropriate per la cura degli animali e, ove necessario per nutrirli, abbeverarli, scaricarli e sistemarli (art. 22, punto 2)

## 9. DISPOSIZIONI PER IL TRASPORTO SU NAVI TRAGHETTO

### Responsabilità del comandante

**Il comandante verifica che**(All. I, capo II, punto 3):

- ▶ il sistema di ventilazione forzata nei ponti interni sia appropriato, con sistema di allarme e fonte secondaria di energia in caso di guasto;
- ▶ sui ponti aperti ci sia adeguata protezione dall'acqua;
- ▶ prima della partenza i veicoli ed i vagoni siano assicurati alla nave con punti di ancoraggio efficaci e in numero sufficiente.

**Il comandante/la compagnia marittima è da intendersi "trasportatore" ed è quindi tenuto ad assicurarsi che vengano imbarcati solo trasporti idonei (es. trasporti che hanno rispettato i tempi di percorrenza, non imbarcare autoveicoli con cavalli caricati su due livelli ecc.).**

### Primo caso

**1° - Il trasporto non inizia nelle immediate vicinanze del porto**  
*Nel caso in cui il tempo massimo consentito per il trasporto venga superato solo durante il tragitto marittimo (a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali), è consentito l'imbarco, solo a una delle due condizioni:*

- *gli animali beneficiano di un periodo di riposo di **24** ore dopo lo scarico in un posto di controllo autorizzato nel porto di destinazione, o nelle immediate vicinanze;*
- *oppure il luogo di destinazione può essere raggiunto entro al massimo due ore (All. I, cap. V, punti 1.7 e 1.8 del Reg. 1/2005).*

*Se ciò non è possibile, gli animali devono essere scaricati in un posto di controllo autorizzato per almeno 24 ore prima di essere imbarcati.*

### Secondo caso

**2° - Il trasporto inizia nel porto di partenza**

*Nel caso di un trasporto marittimo che collega regolarmente due diverse località della Comunità (es. Dublino – Livorno) a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, questi ultimi devono beneficiare di un periodo di riposo di **dodici ore** dopo lo scarico nel porto di destinazione o nelle immediate vicinanze, **in un punto controllo autorizzato** (Reg. 1/2005, art. 36 modifica al regolamento (CE) n. 1255/97 art. 1, paragrafo 1), salvo che il viaggio marittimo non rientri nelle 8 ore previste per i trasporti con veicoli tradizionali o nelle ore previste in funzione di specie ed età animale per lunghi viaggi.*

**Es.** *trasporto di agnelli non svezzati*

**Partenza:** Dublino – **Sbarco:** Livorno – **Destinazione:** Verona.

*Siccome, il tempo di trasporto Dublino – Livorno supera le 19 ore, appena sbarcati a Livorno gli agnelli dovranno essere scaricati (in un punto controllo) e lasciati riposare 12 ore, per poi riprendere il viaggio.*

## 10. GESTIONE DEL GIORNALE DI VIAGGIO: GDV

### Giornale di Viaggio:

**Al momento dei controlli effettuati su strada**, nei punti di controllo, a destino e ai PIF dell'UE:

il giornale di viaggio deve essere completo delle 5 sezioni, tutte le pagine devono essere rilegate fra di loro **(in alternativa: sezioni 1 – 2 – 3 – 5 su foglio unico e sezione 4 allegata, oppure è consentito l'uso di sistemi che garantiscono l'integrità del GDV)**, e riportare la firma e il timbro di chi ha pianificato il viaggio su ogni pagina.

### Sezione 1

► **La sezione 1** deve essere compilata in ogni sua parte:

- **deve riportare un numero di serie che lo identifichi;**
- **nei riquadri 1.2 e 1.3 deve essere riportato nome, cognome e telefono del responsabile della gestione del viaggio in generale e delle emergenze in particolare;**
- **nel riquadro 5.3 si devono riportare le indicazioni precise del/i certificato/i sanitario/i di accompagnamento degli animali;**
- **nel riquadro 5.5 si deve riportare lo spazio previsto per la singola partita, che si identifica con il certificato sanitario: quindi se ci sono due partite ci devono essere indicati gli specifici spazi previsti. Non è corretto riportare un dato generico corrispondente alla superficie utile totale di carico;**
- **nella colonna 6.1 devono essere indicati i previsti punti di controllo, di trasferimento (cambio camion) o uscita (dal territorio comunitario per le esportazioni).**

### Sezione 2

► **La sezione 2** deve essere compilata in ogni sua parte e deve riportare il timbro del veterinario **e la firma del veterinario in caso di controlli addizionali.**

**Richiedere al veterinario di partenza di riportare a fianco del timbro l'indirizzo completo dell'autorità competente a cui inviare la copia del giornale di viaggio entro un mese dalla fine del viaggio (All II, sez. 2, punto 9).**

- **Il timbro NON è previsto se il veicolo è dotato di sistema satellitare di tracciabilità**
- **Nel riquadro 3 deve essere riportata data e ora del caricamento del primo animale: quindi l'ora riportata deve essere antecedente all'effettivo orario di guida/movimento veicolo documentato dal cronotachigrafo o dal sistema di navigazione satellitare.**

### Sezione 3

► **La sezione 3, in bianco da compilare a destino dal "detentore di destinazione".**

## Sezione 4

- ▶ La sezione 4 compilata durante il viaggio deve indicare:
  - le soste per gli atti ispettivi effettuati dal conducente/guardiano, intesi a verificare le condizioni degli animali (è opportuno che corrispondano alle interruzioni di guida previste dal Reg 561/06);
  - le soste previste dal regolamento 1/2005 per il riposo e la somministrazione di acqua e alimenti;
  - I cambiamenti apportati rispetto all'itinerario effettivo indicato nella sezione 1;
  - I cambiamenti apportati rispetto ai “punti di riposo, trasferimento e uscita dalla UE” indicati nella sezione 1.

## Sezione 5

- ▶ la sezione 5 compilata solamente se il “detentore del luogo di partenza” ha rilevato irregolarità prima dell'inizio del viaggio, in tal caso il controllore verifica se si è posto rimedio alle irregolarità dichiarate .

**Tab. 4) - Deroghe all'applicazione del Reg. 1/2005 (CE) per il trasporto, con finalità economiche, degli equidi registrati**

	<b>DEROGHE</b>	<b>CONDIZIONE</b>
<b>E.R. 1</b>	<b>Allegato I - Capo I - punto 7</b> Possibilità di trasporto gravide che hanno superato il (90%) della gravidanza	► se per migliorare le condizioni sanitarie e benessere del parto e ► se sempre accompagnate da guardiano
<b>E.R. 2</b>	<b>Allegato I - Capo I - punto 7</b> Possibilità di trasporto femmina che ha partorito nella settimana precedente	Alle stesse condizioni del punto E.R.1
<b>E.R. 3</b>	<b>Allegato I - Capo I - punto 7</b> Possibilità di trasporto puledri con ombelico non cicatrizzato accompagnato dalla madre registrata	se sempre accompagnati da guardiano
<b>DEROGHE PER LUNGI VIAGGI (superiori alle 8 ore)</b>		
<b>E.R. 4</b>	<b>Allegato I - capo V - punto 1.1</b> Mancato obbligo del rispetto del limite di durata massima di trasporto di 24 ore	Nessuna condizione
<b>E.R. 5</b>	<b>Allegato I - capo V - punto 1.1</b> Mancato obbligo del rispetto di abbeverata ogni 8 ore	Nessuna condizione
<b>E.R. 6</b>	<b>Art. 6 - punto 9</b> Mancato obbligo di installare sul veicolo il sistema di navigazione satellitare	Nessuna condizione
<b>E.R. 7</b>	<b>Art. 5 - punto 4; art. 8 - punto 2</b> Mancato obbligo della tenuta giornale di viaggio	Nessuna condizione
<b>E.R. 8</b>	<b>Allegato I – capo VI - punto 1.9</b> Possibilità di trasporto del puledro di meno di 4 mesi di età anche non accompagnato dalla madre	se col cordone ombelicale cicatrizzato

**N.B.:** E' escluso dall'ambito di applicazione del regolamento il trasporto degli equidi non in relazione con un'attività economica, definito come "trasporto per conto proprio" del/i proprio/i equide/i, con un veicolo di proprietà, effettuato dal proprietario (inteso come persona fisica o appartenente allo stesso nucleo familiare), per finalità non commerciali, come ad esempio: trasferimento degli animali tra maneggi diversi, partecipazione ad una gara, movimento per attività culturali, ludiche, sportive etc.....

**N.B. TUTTI GLI ALTRI OBBLIGHI PREVISTI DAL REGOLAMENTO VANNO OSSERVATI SENZA ECCEZIONI**